

SCRITTURA PRIVATA

TRA

[●], con sede legale in [●], codice fiscale e partita iva [●], pec [●], in persona del legale rappresentante [●] (di seguito il “**Committente**”).

E

[●], nato a [●] il [●], codice fiscale e partita iva [●], residente in [●], pec [●] (di seguito l’“**Autore**” e, unitamente al Committente, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- A. Il Committente svolge attività di [●] [*produzione/edizione*].
 - B. L’Autore svolge attività di soggettista e sceneggiatore.
 - C. Il Committente intende realizzare un’Opera audiovisiva dal titolo [●] (di seguito l’“**Opera**”).
 - D. Il Committente intende affidare all’Autore lo sviluppo di un testo [*soggetto/trattamento/sceneggiatura*] da cui realizzare l’Opera.
 - E. L’Autore e il Committente dichiarano di convenire sulle rispettive capacità e competenze necessarie per realizzare, ciascuno per la propria parte, l’Opera.
- Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante della presente scrittura privata (di seguito il “**Contratto**”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.1 Il Committente affida all’Autore, in esclusiva, lo sviluppo di un Testo originale¹ [*soggetto/trattamento/sceneggiatura*] dal titolo provvisorio [●] (di seguito il “**Testo**”).

1.2 Il Testo verrà consegnato entro i seguenti termini, salvo diverso accordo tra le Parti o proroga di detti termini per fatti non imputabili all’Autore: prima stesura entro il [●]; seconda stesura (revisione) entro il [●]; ciascuna consegna è condizionata al pagamento della relativa rata di corrispettivo come da successivo Articolo 2.

¹ Oppure: tratto dal soggetto, racconto, romanzo, saggio... di ...

1.3 Il Testo si intende accettato, senza riserve, decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione da parte del Committente senza che quest'ultimo abbia inviato per iscritto all'Autore note, commenti o modifiche entro detto termine.

1.4 Ogni ulteriore revisione successiva alla seconda stesura dovrà essere concordata tra le Parti a fronte del corrispettivo indicato al successivo Articolo 2.1, lettera d).

1.5 Resta inteso tra le Parti che, in applicazione degli Articoli 18, 20 e 47 della Legge 633/1941 e successive modifiche, il Committente non può modificare il Testo senza il consenso dell'Autore.

1.6 L'Autore ha il diritto di visionare l'Opera finita prima della sua diffusione.

1.7 Le Parti concordano che l'attività oggetto del Contratto è di natura intellettuale e viene pertanto svolta all'Autore in forma autonoma, senza vincolo o forma di subordinazione od orario, limitandosi il Committente a coordinarne l'esecuzione in funzione delle esigenze di produzione.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

2.1 A titolo di corrispettivo per lo sviluppo del Testo, il Committente si obbliga a corrispondere all'Autore, a mezzo assegno e/o bonifico bancario:

a) 1° rata o anticipo (15%) = Euro [●] al netto di Iva ed oneri di legge, alla data odierna.

b) 2° rata (55%) = Euro [●] al netto di Iva ed oneri di legge, contestualmente alla consegna della prima stesura.

c) 3° rata o saldo (30%) = Euro [●] al netto di Iva ed oneri di legge, contestualmente alla consegna della seconda stesura (revisione), o a scadenza del suo termine secondo il precedente Articolo 1.3.

d) Euro [●] (pari alla 3° rata) al netto di Iva ed oneri di legge, contestualmente alla consegna di ogni successiva revisione.

2.2 A titolo di corrispettivo per la cessione del diritto di utilizzazione economica del Testo, il Committente si obbliga a corrispondere all'Autore, a mezzo assegno e/o bonifico bancario:

a) 1° rata o anticipo (15%) = Euro [●] al netto di Iva ed oneri di legge, alla data odierna.

b) 2° rata (55%) = Euro [●] al netto di Iva ed oneri di legge, contestualmente alla consegna della prima stesura.

c) 3° rata o saldo (30%) = Euro [●] al netto di Iva ed oneri di legge, contestualmente alla consegna della seconda stesura (revisione)².

² Se le eventuali successive revisioni s'intendono come mere modifiche dell'oggetto di cessione.

2.3 È inoltre dovuto all'Autore, ai sensi dell'Articolo 46 della Legge 633/1941 e successive modifiche, una quota pari al [●] % ³ di ogni introito netto che pervenga al Committente dallo sfruttamento economico dell'Opera su qualsiasi mezzo o mercato (vendita, noleggio, coproduzione, ecc.), da corrispondere al termine di ogni semestre successivo alla prima uscita.

2.4 E' dovuto all'Autore il rimborso di tutte le spese – concordate e documentate - connesse allo sviluppo del Testo, come ricerche, consulenze, documenti, foto, video, viaggi e soggiorni per sopralluoghi, ecc.

2.5 Alla data di saldo di ciascun corrispettivo l'Autore emetterà in favore del Committente la relativa fattura.

2.6 In caso di mancato saldo dei corrispettivi nei termini concordati, fermo restando l'applicazione degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche, l'Autore ha la facoltà di sospendere lo sviluppo del Testo e, nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 15 giorni, dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), trattenendo le rate già versate, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 3 - CESSIONE DEI DIRITTI

3.1 A condizione del saldo dell'intero corrispettivo di cui all'Articolo 2, l'Autore cede al Committente, per il territorio Italiano e per la durata massima consentita dalla legge, il diritto esclusivo di utilizzazione economica del Testo, cioè di realizzare, comunicare, trasmettere, pubblicare, vendere, noleggiare e diffondere il Testo e l'Opera audiovisiva trattate, su qualsiasi mezzo o mercato [*NB: indicare eventuali limitazioni/espansioni*].

3.2 Nel caso in cui il Committente intenda successivamente procedere con una derivazione dell'Opera (sequel, prequel, spinoff, remake, o ulteriore serializzazione, ossia seconda o successive serie), le Parti concordano che è dovuto all'Autore, per ciascun successivo Testo relativo, un importo pari al [●] % ⁴ del corrispettivo totale di cui al presente Contratto.

In aggiunta l'Autore ha il diritto ad essere preferito ad altri autori nell'affidamento del Testo per la derivazione dell'Opera e a condizioni, anche economiche, non inferiori o peggiori a quelle del presente contratto; in caso di partecipazione dell'Autore alla scrittura/sviluppo del nuovo progetto, l'importo sopra indicato verrà considerato parte del nuovo corrispettivo da concordarsi tra le Parti.

³La percentuale suggerita, secondo l'uso internazionale, è del 2,5%.

⁴Si suggerisce pari alla rata di saldo dei diritti di cessione = 30%.

3.3 Nel caso in cui il Committente intenda utilizzare economicamente o cedere all'estero il Testo e/o l'Opera da esso realizzata/derivata (a seconda del caso), le Parti concordano che l'Autore ha diritto a ricevere dal Committente un ulteriore corrispettivo pari ad Euro [●] [*o in alternativa [●] % dei diritti di cessione*].

3.4 L'utilizzo/sfruttamento del Testo per scopi (mezzi/destinazioni/mercati) diversi da quelli indicati al precedente Articolo 3.1 dovrà essere oggetto di preliminare e specifico accordo tra le Parti.

3.5 La cessione dei diritti di sfruttamento di cui al presente Articolo non comporta la rinuncia da parte dell'Autore ai diritti di cui agli Artt. 18) bis, 46 e 46) bis della Legge 633/1941 e successive modifiche, nonché di cui agli Articoli 10 e 17 della Legge 28/2004 e successive modifiche; l'Autore percepirà pertanto i relativi equi compensi direttamente dagli Enti incaricati della loro erogazione, in base agli accordi presenti e futuri, non esclusi SIAE o altri esattori, emittenti, distributori, associazioni di categoria, o eventuali altri erogatori, intermediari e percettori di tali quote.

3.6 Ai sensi dell'Art. 48 della Legge 633/1941 e successive modifiche, l'Autore ha il diritto, e il Committente si obbliga in tal senso, a che il suo nome, con la indicazione della qualità professionale e tipo di contributo al Testo, sia sempre menzionato nella diffusione del Testo e/o nei titoli principali dell'Opera realizzata e in ogni sua pubblicità e promozione, incluso il diritto di partecipare di persona ad ogni evento relativo, senza alcun onere.

3.7 Ai sensi dell'Art. 50 della Legge 633/1941 e successive modifiche, se il Committente non porta a compimento l'Opera nel termine di tre anni dal giorno della consegna, o non la fa esordire entro i tre anni dal compimento, l'Autore ha il diritto di disporre liberamente del suo Testo, senza alcun onere.

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 Il presente Contratto ha durata di [●] anni, decorrenti dalla sua sottoscrizione.

ARTICOLO 5 - INADEMPIMENTO/RISOLUZIONE

5.1 Ciascuna delle Parti, in caso di inadempimento dell'altra parte, ha diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

5.2 Resta inteso tra le Parti che la risoluzione del Contratto non avrà effetto sulle prestazioni già rese dall'Autore, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 6

CLAUSOLE GENERALI

6.1 Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto del presente Contratto sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto sottoscritto dalle Parti.

6.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere inviata agli indirizzi di cui all'intestazione.

6.3 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del presente Contratto sarà competenza esclusiva del Foro di [●], con esclusione di ogni altro foro concorrente.

6.4 Il presente Contratto è stato negoziato dalle Parti e pertanto non richiede l'approvazione specifica delle clausole ex Art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

6.5 Per tutto quanto non regolamentato dal presente Contratto si rinvia alle leggi applicabili, con particolare riferimento agli Articoli del Codice Civile sulla prestazione d'Opera, alla Legge sul Diritto di Autore e alle leggi sull'attività cinematografica, televisiva e dei media connessi.

Letto, confermato e sottoscritto a [●], il [●].

Il Committente [●]

L'Autore [●]

|
|